



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.19 del Reg. Data 04-03-2021	Oggetto: RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. IN CAPO AD AGENTE DI POLIZIA LOCALE NOVELLI CLAUDIA.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo alle ore 09:20, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato;

Dato atto che l'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n° 65 testualmente recita:

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.

- omissis

Visto che l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. costituisce un requisito necessario per la prestazione del servizio, soprattutto durante manifestazioni, spettacoli e pubblici trattenimenti, nonché ispezioni o controllo nei pubblici esercizi (bar ecc.) al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Verificato che:

- il personale assegnato all'ufficio di Polizia locale di questo Ente è composto da solo n. 1 Agente, Signora Novelli Claudia, privo di qualifica di Agente di P.S.;

- che il predetto Agente di Polizia locale, si potrebbe trovare, nell'ambito delle manifestazioni organizzate nell'ambito Comunale a collaborare, giocoforza, con le altre Forze di Polizia;
- che l'attuale periodo caratterizzato dalla diffusione del COVID - 19 e dalla conseguente pandemia, richiede una maggiore presenza, sul territorio, di forze di polizia dotate dei poteri di pubblica sicurezza;

Ritenuto pertanto di dover chiedere l'assegnazione al suddetto agente di P.L., della qualifica di P.S. ;

Vista la autocertificazione, agli atti, presentata dall' Agente di Polizia Locale sig. ra Novelli Claudia, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, per il riconoscimento della qualifica di agente di P.S.;

Visto l' art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 , del D.Lgs. 18.08.2000,n. 267 , da parte del Responsabile del Servizio interessato;

Rilevato che il presente atto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del DLgs n. 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

Con voti unanimi espressi in via telematica mediante collegamento da remoto;

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni in premessa esposte, ad avanzare richiesta alla Prefettura di Ascoli Piceno di attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a nome dell'Agente di P.L. Novelli Claudia;

Di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza a decorrere dalla data di attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto della provincia di Ascoli Piceno;

Di riservarsi di adottare ogni eventuale altro atto deliberativo e di porre in essere qualsiasi atto amministrativo, per l'attribuzione di detta qualifica, se ed in quanto occorrenti;

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, rilasciata in via telematica mediante collegamento da remoto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL VICE SINDACO

F.to MANCINI CILLA MONICA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 18-03-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 229 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2592 del 18-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-03-2021 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 18-03-2021 al 02-04-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, lì 03-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 18-03-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso
--	---